



Roma, 14/09/2011

Prot. n. 117/2011

Ufficio Presidenza

prof. FRANCESCO BEVERE
DIRETTORE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
MINISTERO DELLA SALUTE
VIALE GIORGIO RIBOTTA 5
00144 ROMA

RACCOMANDATA R.R. (anticipata via fax 06 5994 2739)

Oggetto: Accredimento erogatori prestazioni orto protesiche

La Scrivente Federazione¹ in nome, per conto e a tutela degli interessi dei suoi iscritti intende richiamare la Sua attenzione sul tema di cui all'oggetto, già trattato in occasione del nostro precedente incontro del 5 settembre u.s.

Da più parti - utenti, persone con disabilità, medici, rappresentanti delle istituzioni locali (A.S.L., Regioni), associazioni dei fornitori - vengono segnalati molteplici problemi, abusi e serie difficoltà nell'applicazione dell'attuale regolamento di assistenza protesica (ex D.M. 332/99). Il punto cruciale risiede nel mantenimento di un livello appropriato e qualitativo di assistenza (aspettative dell'utenza) per efficienti percorsi di erogazione compatibili con i mutati quadri normativi di riferimento. È da sottolineare come gli elenchi delle prestazioni erogabili con spesa a carico del SSN, siano stati ricompresi tal quali nei repertori LEA (DPCM 29/11/2001), seppure culturalmente e operativamente ancorati ad un provvedimento ormai superato dai tempi.

Ferma restando l'attesa per la revisione dei Lea e relative tariffe, è ormai improcrastinabile l'individuazione dei soggetti abilitati dal SSN per l'erogazione delle prestazioni ricomprese nell'elenco 1.

Analizzando la normativa vigente, è possibile individuare le prestazioni di assistenza protesica nei LEA, ossia tra quelle prestazioni essenziali che devono essere assicurate a tutti i cittadini in condizione di uniformità sul territorio nazionale (DPCM 29/11/2011). Lo schema di DPCM di revisione dei LEA (da circa 2 anni al vaglio del Min. dell'Economia) all'art. 3, lett. F, espressamente menziona tale assistenza tra le prestazioni sanitarie essenziali che lo Stato deve assicurare unitamente a una serie di ulteriori parametri normativi nel senso sopra indicato. Il Dlgs 229/99 definisce prestazioni sociosanitarie "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra azioni di cura e quelle di riabilitazione". Il DM 665/94 individua, invece, la figura professionale del tecnico ortopedico quale operatore sanitario. L'assistenza protesica altro non è che un'attività di riabilitazione, ovvero un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni e dei loro esiti che, singolarmente, per concorso o per coesistenza, determinano la disabilità, e come tale è una attività sociosanitaria, eseguita da un operatore sanitario. In tale ottica si inserisce l'art. 8 sexies del dlgs. 502/92 avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia sanitaria, che rimette alla decretazione di codesto Dicastero, le modalità di erogazione e tariffazione delle prestazioni di assistenza protesica.

¹ "F.I.O.T.O.- Federazione Italiana degli operatori in tecniche ortopediche", da oltre 40 anni, è l'Associazione dei titolari di imprese che erogano prestazioni di assistenza protesica. Accreditata con DMS 14 APRILE 2005 - "Accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni Professionali Dell'area Sanitaria" e s.m.i. (http://www.fioto.it/contenuto.php?d=chisiamo&tit=chi_siamo) .

L'esperienza maturata nelle varie regioni d'Italia negli ultimi anni per le altre prestazioni socio-sanitarie, è l'istituto dell'accreditamento, ossia lo strumento di selezione degli erogatori di prestazioni per conto del Servizio sanitario.

Tale percorso presuppone per le funzioni assistenziali fornite, l'adesione a predefiniti requisiti di qualificazione e la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, oltre che la coerenza agli obiettivi della programmazione regionale. L'accreditamento, che rappresenta lo strumento di selezione dei soggetti idonei ad erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN/SSR è stato individuato nel nuovo schema di decreto di revisione dei LEA, quale modalità di erogazione e remunerazione delle prestazioni protesiche, con riferimento ai dispositivi su misura. Lo stesso schema di decreto prevede, infatti, che le Regioni debbano avvalersi di strutture ortoprotesiche accreditate con il SSN in possesso di specifici requisiti definiti in sede di accordo Stato/Regioni; requisiti che assicurino quegli standard minimi di qualità richiesti dal Sistema sanitario per garantire l'erogazione uniforme di tali prestazioni. Ma ad oggi il Sistema (il Governo e le Regioni) non si è ancora dotato di un livello qualitativo di riferimento per questo settore, rendendosi di fatto complice dell'illegittimo ingresso di operatori non qualificati e privi di quei requisiti minimi, necessari all'esercizio dell'attività e degli atti professionali che insistono dietro al delicato fine dell'erogazione delle prestazioni ortoprotesiche; operatori che stanno squalificando irrimediabilmente la categoria e cagionando al sistema sanitario sprechi ed inefficienze per le mancate risposte efficaci e qualitativamente adeguate ai bisogni di riabilitazione delle persone con disabilità.

L'individuazione da parte dello Stato dei requisiti minimi autorizzativi strutturali ed organizzativi all'esercizio dell'attività ortoprotesica, rappresenta, pertanto, il primo passo verso l'accreditamento del comparto, che dovrà essere modellato in ragione delle peculiarità che assistono questo particolare settore sanitario.

Occorre infatti ribadire come il nuovo regime sull'accreditamento, introdotto dal dlgs 502/92, che ha sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all'attività sanitaria, che era e resta di natura concessoria, con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, che nel nuovo sistema di accreditamento si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubbliche, con la conseguenza che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, sia pure con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali (C. STATO SENT. n. 1989/2008).

Nelle more dell'avvio da parte del Governo del processo di riforma del settore assistenziale ortoprotesico, è stato intanto intrapreso, dalla regione Puglia² e dalla regione Lombardia³ un percorso normativo per definire gli standard minimi di struttura, quale condizione necessaria per essere inclusi nell'elenco regionale degli erogatori di ortesi, protesi e ausili, di cui all'elenco 1 ex DM

² **REGIONE PUGLIA – PERCORSO DI REVISIONE DELL'ASSISTENZA PROTESICA E ACCREDITAMENTO DELLA FILIERA EROGATIVA (allegato 1):**

* LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 4 - "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali". – ART. 32 "ASSISTENZA PROTESICA";

* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1312 - L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti;

* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1313 - L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti.;

* DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 6 agosto 2010, n. 227 - Legge regionale n.4 del 25 febbraio 2010, art. 32 "Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici" - Nomina componenti Commissione regionale.;

* DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 13 giugno 2011, n. 118 - Legge regionale n.4 del 25 febbraio 2010, art. 32 "Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici" – Elenco regionale provvisorio delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR.

* CIRCOLARE 28/06/2011 indicazioni operative relative alla determina 118/2011;

* DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118 DEL 13 GIUGNO 2011 - L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Elenco regionale provvisorio delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR. Integrazioni e riapprovazione Elenco regionale provvisorio.

³ **REGIONE LOMBARDIA – PERCORSO DI REVISIONE DELL'ASSISTENZA PROTESICA E ACCREDITAMENTO DELLA FILIERA EROGATIVA (allegato 2):**

* D.g.r. 22 dicembre 2008 - n. 8/8730 "Determinazioni in merito alla revisione e riorganizzazione dell'attività di prescrizione ed erogazione di presidi, ausili e protesi".

* Proposta di requisiti minimi strutturali, organizzativi e di personale delle aziende ortoprotesiche per l'erogazione dei dispositivi di cui all'elenco 1 del DM 332/99

332/99 (elenco 1 e 2A della proposta di Nuovo Nomenclatore di cui al DPCM di revisione dei LEA), ovvero autorizzati ad erogare per conto del SSR.

La Scrivente auspica che codesto Dicastero, dia finalmente impulso ad un processo di qualificazione della filiera erogativa delle prestazioni di assistenza protesica, attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro ufficiale, allargato a tutte le rappresentanze di categoria, per la definizione delle linee guida in materia di accreditamento delle strutture sanitarie ortoprotesiche, ovvero per la definizione dei requisiti minimi autorizzativi.

Siamo disponibili per quant'altro potesse occorrere e a tal fine Le chiediamo sin d'ora di comunicarci una data utile per il prossimo incontro.

In attesa di un Suo cortese sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente nazionale
(dott. MARCO LAINERI MILAZZO)

P.S.: Per completezza vogliamo altresì rappresentare come il comparto attende da oltre 11 anni la revisione di modalità di erogazione, elenchi e tariffe. Un termine insostenibile per le strutture sanitarie ortoprotesiche che dopo aver diffidato e messo in mora le istituzioni competenti, tra cui codesto Dicastero, sono dovute ricorrere, infine, al giudice amministrativo affinché venga avviato il processo di riforma previsto per legge. ([cfr. atti di diffida e ricorsi al TAR Lazio - allegato 3](#))